

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Convenuto in controversia avente ad oggetto cause scindibili, appello incidentale tardivo

L'appello incidentale tardivo, quando è proposto contro una parte processuale diversa dall'appellante principale è ammissibile soltanto quando si verta in cause inscindibili o dipendenti. In particolare, Poiché, ai sensi dell'[art. 334 c.p.c.](#), la legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva è attribuita esclusivamente alle parti contro le quali è stata proposta impugnazione o alle quali è stato esteso il contraddittorio ai sensi dell'[art. 331 c.p.c.](#), per l'esistenza di un litisconsorzio necessario o per un rapporto di dipendenza delle cause, è inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto da chi in primo grado è stato convenuto in giudizio in una controversia avente ad oggetto cause scindibili, contro il quale non sia stata proposta impugnazione e gli appelli proposti dagli altri convenuti contro l'originario attore, erano stati notificati esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'[art. 332 c.p.c.](#)

Massime rilevanti:

*Nel caso di chiamata in causa per garanzia - che si verifica allorchè colui che sia stato convenuto in giudizio dallo attore intende essere rilevato dal garante di quanto sia eventualmente condannato a pagare - l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi, con la conseguenza che le due cause sono distinte e scindibili (v. Cass., sent. n. 1077 del 2003).*

**Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 18.5.2016, n. 10263**

...omissis...

Con il primo motivo di ricorso la società ssss lamenta violazione ed errata violazione degli artt. 345, 325 e 327 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Avrebbe errato la Corte genovese, secondo la ricorrente, nel ritenere improponibile l'appello incidentale di Gi. perchè la prevenzione operata con l'impugnazione principale fa sì che ogni altra impugnazione debba essere proposta non solo con le forme dell'appello incidentale ma nel termine proprio di quest'ultimo che è quello prescritto dall'art. 343 c.c.. L'impugnante principale, cioè, fisserebbe il termine perentorio per tutti gli altri impugnanti che resta così l'unico da rispettare sostituendosi a quelli stabiliti in via generale dagli artt. 325 e 327 c.p.c. (prima della riforma) ossia non oltre la prima udienza di trattazione davanti all'istruttore.

La censura non è fondata.

Come è stato chiarito, correttamente, dalla Corte di appello, l'appello incidentale tardivo, quando è proposto contro una parte processuale diversa dall'appellante principale è ammissibile soltanto quando si verta in cause inscindibili o dipendenti.

Soccorre, in proposito, l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, nel caso di chiamata in causa per garanzia - che si verifica allorchè colui che sia stato convenuto in giudizio dallo attore intende essere rilevato dal garante di quanto sia eventualmente condannato a pagare - l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi, con la conseguenza che le due cause sono distinte e scindibili (v. Cass., sent. n. 1077 del 2003).

Ora, nel caso in esame, la domanda principale di accertamento della servitù avanzata da *omissis* e quella subordinata di rivalsa avanzata dalla società Gi. nei confronti della società E., erano cause scindibili, essendo fondate su rapporti distinti e l'appello principale investiva il rapporto di garanzia scindibile dal rapporto principale, accertamento della servitù, che non è stato tempestivamente impugnato da Gi. unico soggetto legittimato.

Ciò posto, va rilevato che, poichè, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., la legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva è attribuita esclusivamente alle parti contro le quali è stata proposta impugnazione o alle quali è stato esteso il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., per l'esistenza di un litisconsorzio necessario o per un rapporto di dipendenza delle cause, è inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto da chi in primo grado è stato convenuto in giudizio in una controversia avente ad oggetto cause scindibili (come, per quanto si è appena chiarito, nella specie), contro il quale non sia stata proposta impugnazione e gli appelli proposti dagli altri convenuti contro l'originario attore, erano stati notificati esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 332 c.p.c. (v., in senso conforme, Cass., sent. n. 10042 del 2006, n. 6521 del 2003).

Come ha evidenziato la Corte distrettuale l'interesse della Gi. ad impugnare era nato dalla sentenza, e non dall'appello principale della E., sicchè tale appello proposto, oltre i 30 giorni dalla notifica della sentenza stessa, risultava tardivo.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c.. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe omesso la pronuncia in ordine ai motivi di appello in ordine:

- a) all'ampliamento e traslazione dell'apertura di accesso al locale (violazione ed errata applicazione degli artt. 1065, 1067, 1068 e 1460, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5);
- b) all'area di manovra (violazione ed errata applicazione dell'art. 1072, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5);
- c) alla consistenza del posto auto n. 4 (violazione ed errata applicazione dell'art. 1072 c.c., in relazione agli artt. 3 e 5 epe);
- d) agli accertamenti della sussistenza e comunque dell'imponibilità della servitù (violazione ed errata applicazione dell'art. 1058 in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il motivo, in verità, non proponibile nel giudizio di cassazione, dato che si risolve nella richiesta di riesaminare il merito della causa, tuttavia, e/o comunque, rimane assorbito dal primo perchè presupporrebbe l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

pqm

La Corte rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il secondo, condanna la società N. srl a rimborsare alla società ssss le spese del presente giudizio di cassazione che liquida per ciascuno in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.